



Scuola primaria di Reane
piazza Regina Pacis, 8 - 32041 AURONZO DI CADORE
tel. fax 0435 99326 reanescuola@libero.it

Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo
piazza Vigo, 2 - 32041 AURONZO DI CADORE
tel. 0435 9468 fax 0435 408189 auronzosm@libero.it

Scuola primaria di Villapiccola
via Piave, 22 - 32041 AURONZO DI CADORE
tel. 0435 99248 primariavillapiccola@libero.it

Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo
via Dante Alighieri, 20 - 32040 LOZZO DI CADORE
tel. fax 0435 76094 scuolaprimaria@comunelozzocadore.191.it

Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo
via Dante Alighieri, 21 - 32040 LOZZO DI CADORE
tel. fax 0435 76024 smlozzo@scuolamedialozzocadore.191.it

Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago
borgo Ronco, 7 - 32040 VIGO DI CADORE
tel. fax 0435 77401 sevigo@libero.it

Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadarin" di Lorenzago e Vigo
viale della Vittoria, 181 - 32040 LORENZAGO DI CADORE
tel. fax 0435 75022 istcomplor@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AURONZO DI CADORE

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE (Belluno)

tel. 0435 9468 fax 0435 408189

e-mail: BLIC810002@istruzione.it

posta certificata: blic810002@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivoauronzo.gov.it

c.f. 83002130256 codice univoco UFT3P2

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21 .11.2007, n. 235

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008,

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169,

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni,

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 27 novembre 2014

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 - Principi e finalità.

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. L'organo che infligge la sanzione valuta la possibilità di convertirla in attività socialmente utili in favore dell'istituto, salvo i casi di sanzione che comporti allontanamento.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza di tutte le sue componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - Doveri degli studenti.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 3 - Disposizioni disciplinari.

3.1. Si configurano come mancanze lievi:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo;

b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;

c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.)

3.2. Si configurano come mancanze gravi:

a) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;

b) fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;

c) frequentare irregolarmente le lezioni;

d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;

e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione;

f) reiterare un comportamento scorretto.

3.3. Si configurano come mancanze gravissime:

a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o se le offese si configurano come razziste;

b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'Istituzione scolastica;

c) compiere atti di vandalismo su cose;

d) compiere atti di violenza su persone;

e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);

f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;

h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone appartenenti alla comunità scolastica fatte oggetto di ripresa/registrazione.

Art. 4 – Violazioni e sanzioni.

Tenuto conto che le sanzioni si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione non devono comportare mortificazioni che compromettano l'impegno dello studente, né di norma consistere nella privazione del servizio scolastico, si prevedono le seguenti sanzioni:

1. Le mancanze lievi previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto sul libretto personale dello studente.

Dopo la terza ammonizione scritta, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta sul Registro di Classe da parte del docente che le rileva e comunicate contestualmente alla famiglia che controfirma per presa visione tramite libretto personale dello studente. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Delle mancanze gravi rilevate viene data tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'insegnante che lo conserverà in evidenza fino al termine della lezione. Al termine della lezione il telefono cellulare sarà restituito dallo stesso insegnante ai genitori.

Le violazioni di cui alle lettere e), f), dell'art. 3.2 possono essere sanzionate con la sospensione o l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

Con riferimento alle sanzioni di cui sopra, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento del periodo minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Il provvedimento, in questo caso, viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le sue componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), h) dell'art. 3.3 vengono punite con la sospensione o l'allontanamento dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni.

Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), h) dell'art. 3.3, qualora si configurino come atti di violenza grave, che violino la dignità e il rispetto della persona umana o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o pericolo per l'incolumità delle persone, determinano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni possono essere comminate se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie, 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone"; 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche.

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento fino al termine delle lezioni possono essere comminate solo alle seguenti condizioni tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. I seguenti provvedimenti disciplinari:

- pulizia di locali della scuola;
- riordino locali;
- piccole manutenzioni;
- riordino di materiali;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- riflessione scritta e riflessione critica sull'accaduto (contesto, motivazioni, conseguenze, come riparare ed evitare il ripetersi del fatto in futuro);

possono essere assunti dagli Organi collegiali come sanzioni accessorie.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare- sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano la sospensione o l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma), entro 5 giorni non festivi o di vacanza, dal momento in cui si ha conoscenza della mancanza disciplinare. Nella comunicazione vengono

contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio di classe. Dell'audizione viene redatto verbale a cura del Segretario del Consiglio di classe. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di allontanamento fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12 Nei caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 14.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso **entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia** interno alla scuola.

L'arrivo del ricorso sospende la sanzione disciplinare eventualmente in atto, che si completerà immediatamente dopo l'eventuale delibera negativa dell'Organo di Garanzia nei confronti del ricorso che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni: qualora non si esprima entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi che confermata.

L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia, qualora la sanzione sia in parte, o del tutta espiata, determina l'annullamento dell'atto della sanzione, la sua conseguente sottrazione dal fascicolo personale dell'alunno, e la non considerazione ai fini della valutazione quadrimestrale e finale dell'alunno per quanto attiene il comportamento.

Art. 14. Organo di Garanzia.

1. E' istituito a livello di Istituto un Organo di Garanzia interno con le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia interna all'istituto è composta da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori;

2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare il Segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese: non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio di Istituto provvederà a nominare **membri supplenti in caso di decadenza o incompatibilità.**

5. L'Organo di Garanzia ha durata **triennale.**

6. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 15.

Il presente Regolamento di disciplina entra immediatamente in vigore mediante affissione all'Albo dell'Istituto e potrà subire variazioni ed aggiornamenti in corso di applicazione qualora il Consiglio di Istituto ne ravvisi l'opportunità. Del presente regolamento è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 dicembre 2014, con parere favorevole del Collegio dei Docenti del 30 novembre 2017.